

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE  
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

21.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

<b>INDICE</b>	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		
Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima (Approvato dal Senato) (1367) . . . . .	223	
PRESIDENTE . . . . .	223, 224, 225, 226, 227, 228, 229	
BAGHINO . . . . .	224, 225, 226, 228, 229	
BERNARDI GUIDO . . . . .	225, 228, 229	
BOCCHI . . . . .	226, 227, 228, 229	
FIORI GIOVANNINO . . . . .	229	
GRIPPO, <i>Relatore</i> . . . . .	224, 226, 228	
NONNE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	224, 225, 226, 227, 228	
PARLATO . . . . .	226, 227	
TOMBESI . . . . .	225, 226, 228, 229	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	230	
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio medico (CIRM) (1292) . . . . .	230	
PRESIDENTE . . . . .	230, 232	
BAGHINO . . . . .	232	
NONNE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .	232	
PANI . . . . .	232	
PICANO, <i>Relatore</i> . . . . .	230	
		<b>Proposta di legge</b> (Rinvio della discussione):
		MAROLI ed altri: Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali (1157) . . . . .
		232
		PRESIDENTE . . . . .
		232
		BAGHINO . . . . .
		232
		<b>La seduta comincia alle 11,45.</b>
		OTTAVIANO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Discussione del disegno di legge: Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima (Approvato dal Senato) (1367).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazio-

ni concernenti l'attività marittima», già approvato dal Senato nella seduta del 30 gennaio 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge in oggetto.

Comunico, altresì, che la IV Commissione giustizia ha espresso parere favorevole « segnalando la necessità di sopprimere all'articolo 2, primo comma le parole "entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine emanato dall'autorità straniera" in quanto il precetto del termine si riferisce all'amministrazione ed è pacifico che, se non esiste autorizzazione, le informazioni non possono essere fornite. Viceversa, con la formulazione attuale, potrebbero sorgere dubbi interpretativi nel caso in cui l'autorizzazione fosse concessa dopo il trentesimo giorno ».

L'onorevole Grippo ha facoltà di svolgere la relazione.

**GRIPPO, Relatore.** Il disegno di legge al nostro esame tratta i problemi dell'attività marittima sotto il loro aspetto internazionale. Il cittadino, infatti — questo è lo spirito del disegno di legge —, è assoggettato anche a norme straniere e quindi a sanzioni previste da ordinamenti stranieri.

Per armonizzare la legislazione nazionale con quella dei principali paesi marittimi europei ed anche per porre l'ordinamento italiano sullo stesso piano di quello di altri paesi stranieri è stato, perciò, elaborato questo disegno di legge. In effetti, paesi come la Spagna, la Gran Bretagna, l'Olanda, il Belgio, la Repubblica Federale tedesca, la Norvegia e la Finlandia hanno già predisposto da tempo una normativa in proposito. L'Italia, dal canto suo, ha sempre tentato, in materia di traffici marittimi, di seguire una politica volta a favorire la collaborazione ed il coordinamento con operatori di altri paesi ed è in quest'ottica che il disegno di legge al nostro esame si colloca.

Per quanto concerne il parere espresso dalla IV Commissione giustizia, ritengo che, in effetti, sia opportuno sopprimere, al primo comma dell'articolo 2, le parole

« entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine emanato dall'autorità straniera » per le considerazioni contenute nel parere stesso.

Concludo raccomandando l'approvazione del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**BOCCHI.** Anche il gruppo comunista è del parere che sia opportuna una regolamentazione della materia per le considerazioni svolte dal relatore ed anche per porre le nostre autorità di Governo nelle condizioni di adeguare la normativa attualmente vigente. In questo senso condividiamo le indicazioni della IV Commissione giustizia che ci sembrano migliorare il testo dell'articolo 2.

In merito all'articolo 1, sono del parere che esso vada più chiaramente formulato e sottopongo tale problema al relatore ed al rappresentante del Governo.

**BAGHINO.** Il testo dell'articolo a me pare sufficientemente chiaro.

**NONNE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Io devo ricordare che, a tutt'oggi, restano da superare questioni in sospenso con gli Stati Uniti i quali, proprio in questi ultimi tempi, hanno irrigidito la loro legislazione in materia e ciò, conseguentemente, giustifica la urgenza di una rapida approvazione di questo provvedimento.

Per quanto riguarda le osservazioni mosse agli articoli, non ritengo che quelle relative all'articolo 1 possano far sorgere dubbi di natura interpretativa e che sia più opportuno, quindi, lasciarlo nell'attuale formulazione. La osservazione della IV Commissione all'articolo 2, invece, a me pare qualcosa di più di un consiglio ed è per tale motivo che il Governo, pur ribadendo l'urgenza del provvedimento, dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione.

**BAGHINO.** A mio avviso il termine di trenta giorni al quale fa riferimento l'articolo 2 andrebbe mantenuto.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 GIUGNO 1980

PRESIDENTE. Perché limitare il periodo dell'autorizzazione da parte della amministrazione competente a trenta giorni?

BAGHINO. Mantenere quel limite è bene perché può essere sollecito all'azione dei dirigenti interessati e di sveltimento nello svolgimento delle pratiche.

PRESIDENTE. Sarà bene, a questo punto, valutare se sia il caso o meno di procedere alla modifica dell'articolo nel senso indicatoci dalla IV Commissione. Praticamente, se dovessimo accoglierla, daremmo la possibilità al Ministero di muoversi senza limiti di tempo e quindi di concedere questa autorizzazione anche più tardi. Infatti, la IV Commissione giustizia osserva che « con la formulazione attuale potrebbero sorgere dubbi interpretativi nel caso in cui l'autorizzazione fosse concessa dopo il trentesimo giorno ». Ma se l'amministrazione dopo il trentesimo giorno non potrà più dare l'autorizzazione, ciò non comporterà un danno, perché si obbligherà il Ministero a prendere una decisione in poco tempo, concedendo l'autorizzazione, se lo riterrà opportuno, oppure non concedendola, nel qual caso i dati non potranno essere forniti.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. In questo modo si potrà configurare persino una legittima posizione in chi aspetterà la concessione dell'autorizzazione entro il termine stabilito e che, in caso negativo, non ottempererà alle richieste delle autorità straniere.

PRESIDENTE. Vi è la certezza del diritto perché, se il cittadino non otterrà l'autorizzazione dopo un mese, la questione sarà archiviata e non se ne parlerà più. Ecco perché ritengo, anche ai fini di uno snellimento delle procedure, che l'attuale formulazione non comporti un danno.

BERNARDI GUIDO. Nella stesura originaria del disegno di legge vi era questo inciso e, in caso negativo, per quale ragione è stato aggiunto dal Senato?

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Già figurava nel testo originario presentato dal Governo. Il Senato si è limitato ad aggiungere all'articolo 2 le parole: « emanato dall'autorità straniera ».

PRESIDENTE. Faccio presente che il parere della IV Commissione giustizia non è vincolante costituendo una semplice segnalazione di opportunità.

BERNARDI GUIDO. Se il Governo non ritenesse urgente l'approvazione del disegno di legge, allora si potrebbe sopprimere l'inciso come indicato dalla IV Commissione giustizia; ed io sarei di questo parere, perché mi sembra che l'attuale formulazione costituisca fonte di equivoco. In presenza invece di motivi di urgenza, si potrebbe approvare il provvedimento senza modifiche.

PRESIDENTE. Le faccio notare che, togliendo quell'inciso, il Ministero potrà dare anche dopo sei mesi l'autorizzazione ad ottemperare alla richiesta dell'autorità straniera. In questo modo l'armatore, non sapendo quando gli verrà data questa autorizzazione, anche per mesi dovrà continuare a rispondere di non avere ancora avuto l'autorizzazione, ma che spera di ottenerla. Al contrario, anche sotto l'aspetto burocratico, l'armatore deve sapere che dopo un mese, sia intervenuta o no l'autorizzazione, la questione sarà chiusa.

BERNARDI GUIDO. Si potrebbe dare all'amministrazione l'ordine perentorio di rispondere entro trenta giorni, dopodiché...

TOMBESI. La regola è che non si potranno fornire le informazioni o consegnare i documenti, salvo autorizzazione, per cui, anche per evitare di fare leggi macchinose, sarebbe opportuno accogliere il parere della IV Commissione giustizia, dato che si conferma quella regola.

PRESIDENTE. È necessario un termine per la concessione dell'autorizzazione, perché altrimenti potrà trascorrere anche un anno.

TOMBESI. Fino a che non verrà data l'autorizzazione, non si potranno fornire quei dati: questa è la regola.

BAGHINO. E se l'autorizzazione verrà concessa dopo sei mesi?

TOMBESI. Non è possibile.

PRESIDENTE. In sostanza, su questa questione il relatore conferma la sua proposta di modifica dell'articolo 2, mentre il Governo si rimette alla Commissione.

BOCCHI. Il gruppo comunista si riserva di presentare emendamenti agli articoli del disegno di legge.

PARLATO. Per la verità, anche in seguito alle osservazioni che sono state qui formulate, sono perplesso per la dizione generica del primo comma dell'articolo 1, dove si fa riferimento al divieto di « consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa », mentre non lo sono per la parte finale dello stesso comma, dove si parla di documenti attinenti « agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi ».

È fuor di dubbio che quest'ultima dizione sia rispondente alle finalità del provvedimento, mentre la prima sembra non tener conto dell'esistenza di una intensissima attività di scambio e di informazione attinente agli aspetti amministrativi e contabili dell'impresa, in relazione, ad esempio, alla richiesta di documenti relativi a contratti di noleggio espletati ed eseguibili in un porto diverso rispetto a quello da cui è stata formulata la richiesta.

In altre parole, mi sembra che la dizione: « documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa » non tenga conto affatto della realtà legale e amministrativa dei rapporti internazionali in materia di traffici marittimi, dove esistono una serie di problemi: per esempio, l'esistenza della clausola compromissoria nei contratti di compravendita di merci oppure nei contratti di trasporto e noleggio, o comunque di utilizzazione di navi, comporta la frequentissima neces-

sità di documenti da parte di un soggetto italiano rispetto all'autorità estera. Ora, approvando quella dizione, si finisce fatalmente col ricomprendere anche documenti attinenti al normale, quotidiano esercizio delle imprese di navigazione, per cui si rischia addirittura di bloccare un tipo di rapporto quotidiano che si basa sull'emanazione di documenti che attengono alla gestione amministrativa, anzi all'aspetto della gestione dell'impresa. Questa mia preoccupazione è confermata dall'ultimo comma dell'articolo 2, in cui si prevede l'applicazione della sanzione anche se il fatto è commesso all'estero.

In altre parole, potrebbe accadere che una nave italiana (consideriamo il caso della reciprocità), che approdi in un porto estero, non possa fornire documenti relativi al trasporto stesso, e quindi una serie di *set* completi di documenti di trasporto attinenti ad una certa merce, alla autorità straniera che, per esempio, voglia controllare la polizza di carico, la fattura in *packing-list*.

Non riesco a comprendere come si possa approvare una tale dizione, anche in relazione ai problemi sollevati nella relazione che accompagna il disegno di legge, dato che indubbiamente si rischia di bloccare qualsiasi scambio, anche formale e sostanziale, di documenti contabili e amministrativi delle navi, andando ben oltre lo scopo che il Governo intende realizzare con il disegno di legge.

Mi sembra, cioè, che la frase « gestione amministrativa e contabile dell'impresa » debba essere finalizzata a quei soli documenti che attengono lo scopo per il quale questa legge viene proposta, ossia la difesa delle informazioni in materia di noli e servizi marittimi al fine di tutelare gli interessi del settore.

GRIPPO, *Relatore*. Io sono contrario a questa impostazione dell'onorevole Parlato perché mi pare che snaturi proprio quello che è il senso di questo disegno di legge.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Concordo con quanto detto dal relatore.

PARLATO. Forse non sono stato compreso, perché non penso che si possa essere contrari.

BOCCHI. I documenti dell'impresa non sono i documenti della nave.

PARLATO. Però i documenti della nave sono i documenti dell'impresa.

BOCCHI. Ma i documenti della nave è obbligatorio che siano consegnati, quelli dell'impresa no. Il contratto commerciale di nolo, ad esempio, è documento dell'impresa ma non della nave, e l'armatore non deve essere autorizzato alla consegna.

PARLATO. Io non credo che posto in questi termini il disegno di legge risolva il problema che il Governo intendeva risolvere, cioè quello di impedire la trasmissione dei dati relativi alla attività marittima ma non di quelli relativi alla nave, e sono convinto che la formulazione dell'articolo 1, con quel riferimento alla consegna dei documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa, sia eccessivamente generica.

I dubbi permangono anche in relazione all'ultimo comma dell'articolo 2, con il quale si prevede l'applicazione delle disposizioni previste nel primo comma anche in relazione a fatti commessi all'estero. Si potrebbe porre il caso dell'approdo di una nave in un porto estero e del divieto di consegna, nel caso di eventuale richiesta, dei documenti relativi all'esercizio della nave nel singolo trasporto: si tratta di una situazione che desidero sottolineare alla attenzione dei colleghi.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Se ci riduciamo ad introdurre il divieto sulla questione degli accordi commerciali in materia di servizi marittimi circoscriviamo i divieti ad una area molto limitata. Nel disegno di legge si parla di « informazioni », e quindi si vuole tutelare il marittimo anche per quanto riguarda eventuali informazioni che possono essergli richieste; mi rendo conto che il riferimento ai « documenti attinenti

alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa » può portare ad una eccessiva limitazione, ma credo che nelle imprese vi siano documenti relativi appunto alla gestione amministrativa e contabile che esulano dai documenti di bordo.

Se veramente la Commissione ritiene che in questa disposizione vi sia una eccessiva limitazione, si potrebbero dare attraverso una circolare amministrativa delle indicazioni che tenessero conto delle preoccupazioni ora emerse.

PRESIDENTE. Mi sembra che la posizione del relatore e del Governo contraria alla impostazione dell'onorevole Parlato si basi soprattutto sul fatto, obiettivamente importante, che la legge intende evitare che siano fornite all'estero informazioni sulla gestione amministrativa e contabile dell'impresa come tale, cioè dell'armatore singolo. I bilanci dei singoli armatori non devono essere consegnati all'estero, e questo non ha nulla a che fare con i documenti di bordo.

PARLATO. Mi ritengo soddisfatto della impostazione data dal Governo e della sua dichiarazione di voler chiarire questo tipo di interpretazione non restrittiva della norma — dichiarazione che rimane a verbale — attraverso una circolare che individui chiaramente la direzione in cui il Governo intende muoversi, cioè quella di non creare ostacoli alla consegna dei documenti attinenti ai singoli trasporti e non all'andamento dell'impresa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini, emanati da autorità straniera, di fornire informazioni

ovvero consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la parola: « vero » aggiungere la parola: « di ».*

BAGHINO. Poiché nessuno contesta la sostanza dell'articolo, ritengo superflua ogni modifica formale al suo testo. Pertanto, dichiaro che voterò contro questo emendamento.

BERNARDI GUIDO. Si tratta di un emendamento formale, ma pur sempre valido.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al primo comma dell'articolo, favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il primo articolo nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo articolo:

#### ART. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniera è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine emanato dall'autorità

straniera, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere le parole da: « entro trenta giorni » a: « dalla autorità straniera ».*

GRIPPO, *Relatore*. Questo emendamento tende a recepire l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla IV Commissione giustizia.

BOCCHI. Preannuncio la presentazione del seguente emendamento: « al primo comma, dopo le parole "Amministrazione competente" aggiungere le altre "che deve concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bocchi ha, pertanto, presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: « Amministrazione competente » aggiungere le altre: « che deve concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni ».*

TOMBESI. A mio avviso, tale dizione creerebbe dei problemi, in quanto, nel caso in cui l'amministrazione non si pronunci entro trenta giorni, non si capisce bene se si sia autorizzati o meno.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ho già sottolineato il fatto che l'approvazione del disegno di legge riveste per il Governo carattere di particolare urgenza, in quanto ci sono alcune questioni pendenti che bisogna risolvere. Tuttavia mi sono rimesso alla Commissione per ciò che concerne il recepimento o meno della modifica proposta dalla IV Commissione giustizia.

Personalmente ritengo che il termine di trenta giorni possa servire, in qualche modo, a spingere l'amministrazione ad un comportamento attivo. Sappiamo tutti che

il diritto internazionale ha alcuni margini di elasticità, ma non è certo giusto lasciare i lavoratori marittimi in condizioni di incertezza che potrebbero danneggiarli. In quest'ottica, perciò, mi dichiaro contrario alla modifica proposta dall'onorevole Bocchi, in quanto, a mio avviso, il termine « autorizzato » comprende sia i casi positivi, sia quelli negativi.

BAGHINO. Desidero sottolineare che, con le modifiche proposte, sta man mano perdendo significato il provvedimento al nostro esame. Infatti, se noi stabiliamo che il comandante della nave deve attendere l'autorizzazione dell'amministrazione, evidentemente non si tratta più di un divieto così come dice il titolo del disegno di legge in discussione. Invece, a mio avviso, il divieto deve essere la norma ed a questa possono essere previste delle eccezioni — ecco il significato del termine di trenta giorni —, altrimenti si creerebbe l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di pronunciarsi. Tanto varrebbe, allora, cambiare il titolo del provvedimento e parlare di autorizzazione, non di divieto.

Sono questi i motivi per i quali il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro questo provvedimento del quale, prima dell'inizio della discussione, auspicava una rapida approvazione.

PRESIDENTE. A mio avviso, se noi poniamo un termine perentorio al Ministero competente, indeboliamo, come affermava poc'anzi l'onorevole Baghino, il divieto di cui si parla nel titolo del disegno di legge in discussione.

TOMBESI. Se l'autorizzazione arriva il trentunesimo giorno è valida o no?

FIORI GIOVANNINO. Non è possibile, nello stesso articolo, creare due obblighi giuridici poiché ne deriverebbe che l'amministrazione, al trentaduesimo giorno, concederebbe una autorizzazione con carattere di sanatoria per un illecito compiuto da chi ha fornito informazioni senza esserne autorizzato. Deve essere, quindi, nettamente distinto il fatto che chi fornisce no-

tizie senza esserne autorizzato va incontro a determinate sanzioni e che l'armatore, a sua volta, ha l'obbligo giuridico, entro trenta giorni, di corrispondere alla richiesta di autorizzazione.

BERNARDI GUIDO. Lo scopo di questo provvedimento è quello di sottrarre l'amministrazione italiana alle sanzioni delle autorità estere qualora si verifichi il rifiuto a fornire informazioni, nonché quello di adeguarci ad una legislazione già presente in diversi paesi europei. Ora, possiamo anche porre, per un periodo di trenta giorni, l'amministrazione italiana al riparo di quella minaccia, ma allo scadere di quel termine l'autorità straniera alla quale l'armatore rifiuta le informazioni richieste, se ad esse dovesse annettere grande importanza, potrebbe, attraverso canali diplomatici, introdurre un contenzioso per conoscere i motivi che hanno indotto al silenzio le autorità nazionali. Io ritengo, quindi, che eliminando quel riferimento specifico al termine di trenta giorni rientreremmo di più nello spirito della legge.

BOCCHI. Lo scopo del mio emendamento è quello di vincolare l'amministrazione ed il Governo al rispetto di un termine entro il quale dare una risposta a quegli armatori che si trovano in difficoltà perché sollecitati a fornire informazioni. Trattasi di questioni delicate, anche per ciò che attiene ai rapporti internazionali, e non possiamo, quindi, creare situazioni di incertezza per gli armatori e per le compagnie che entro un mese devono sapere se l'amministrazione competente è disposta a concedere o a negare l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bocchi — contrari relatore e Governo — del quale, per chiarezza, do nuovamente lettura.

*Al primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « Amministrazione competente », aggiungere le altre: « che deve concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni ».*

*(È respinto).*

Ricordo che il relatore, onorevole Grippo, in armonia con l'osservazione contenuta nel parere della IV Commissione, ha presentato il seguente emendamento.

*Al primo comma sopprimere le parole:* « entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine emanato dall'autorità straniera ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti ed informazioni concernenti l'attività marittima » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1367):

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	14
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	12
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate, Baghino, Bernardi Guido, Briccola, Contu, Fiori Giovannino, Grippo, Lamorte, Ligato, Lucchesi, Marzotto Caotorta, Picano, Tombesi, Parlato.

*Hanno dichiarato di astenersi:*

Baldassari, Bocchi, Calaminici, Casalino, Cominato Lucia, Gradi, Manfredini, Pani, Tamburini.

#### Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo in favore del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo in favore del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) ».

L'onorevole Picano ha facoltà di svolgere la relazione.

PICANO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), una fondazione tra le più prestigiose di cui disponga l'Italia, ha lo scopo di dare gratuitamente assistenza e consulenza sanitaria via radio agli equipaggi ed ai passeggeri imbarcati su navi italiane e straniere in navigazione su tutti i mari, agli equipaggi ed ai viaggiatori di aerei in volo ed agli ammalati residenti in luoghi sprovvisti di attrezzatura medico chirurgica, che abbisognino di soccorso sanitario urgente.

Il Centro risulta adesso strutturato in tre servizi: il servizio medico, il servizio di telecomunicazioni e la sezione studi.

Fanno parte del primo un direttore sanitario e medici immessi in un turno continuativo di guardia, nonché un gruppo di consulenti, fra cui molti direttori di cliniche universitarie e primari ospedalieri, i quali danno, quando interpellati, il loro disinteressato consiglio.

L'assistenza medica viene fornita presso la sede del Centro dal medico di guardia, il quale, attraverso i servizi di telecomunicazione, si mantiene in contatto, comunicando in italiano, inglese e francese, con le navi che hanno richiesto assistenza seguendo i malati fino alla guarigione o allo sbarco e, spesso, fino alla loro eventuale ospedalizzazione.



I servizi di telecomunicazione sono, invece, costituiti da una stazione radio e da un centro telescriventi. Le apparecchiature, che sono state messe a disposizione dall'Italcable e da vari Ministeri e aziende, sono piuttosto obsolete, per cui si richiederebbe il loro ricambio immediato.

La stazione radio, unica stazione costiera del mondo esclusivamente dedicata al servizio di assistenza medica, è gestita da personale marconista dell'Ente ed utilizza diversi trasmettitori ad onde corte di grande e media potenza, consentendo così alle navi di collegarsi con il CIRM in tutte le ventiquattro ore e da ogni latitudine.

Il servizio telescriventi, poi, oltre ad assicurare il collegamento tra il servizio radio ed il servizio medico, cura lo smistamento e l'inoltro dei messaggi sulle linee telescriventi dirette del CIRM.

La sezione studi esegue, con la collaborazione di studiosi e di istituti italiani e stranieri, ricerche sulla patologia dei marittimi.

Il CIRM ha inoltre validamente cooperato ai lavori per l'aggiornamento della cassetta medicinali di bordo svoltisi presso il Ministero della sanità.

L'opera del Centro non si limita al solo consiglio medico ma include, in casi gravi, anche l'interessamento per un eventuale trasbordo del paziente su nave con medico a bordo e, se la distanza lo permette, il suo prelievo con mezzi aerei e navali per una rapida ospedalizzazione. Determinante per il successo delle operazioni di soccorso è la preziosa collaborazione che offrono al CIRM la marina militare e l'aeronautica militare italiane.

Infine, l'Ente svolge una rilevante attività collaterale nel campo educativo. Vengono, infatti, organizzati corsi di materia sanitaria per gli studenti nautici allo scopo di fornire quelle nozioni pratiche di pronto soccorso e di corretto uso dei medicinali di bordo, nozioni che permetteranno ai giovani, una volta imbarcati, di prestare una prima assistenza e di collaborare validamente con il Centro.

L'attività del CIRM dalla sua fondazione è progressivamente aumentata passando

dalle 18 assistenze del 1935 ad una media di circa 1.400 negli ultimi anni.

Nel periodo dal 1956 al 1979 sono stati assistiti circa 25 mila pazienti; il servizio di telecomunicazioni ha trasmesso e ricevuto oltre 207 mila messaggi; le missioni di soccorso svolte in collaborazione con la marina e l'aeronautica sono state circa 1.500.

L'esito in gran parte favorevole delle cure prescritte a bordo, le lettere dei comandanti e delle compagnie di navigazione, attestanti la gratitudine degli interessati, testimoniano l'alto grado di efficienza raggiunta dal CIRM che, attuando un importante compito di assistenza sociale, contribuisce fattivamente al prestigio dell'Italia nel mondo.

Un bilancio, dunque, più che ragguardevole ottenuto grazie alla collaborazione di quanti appoggiano l'Ente, malgrado le difficili condizioni in cui esso si trova ad operare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario.

Infatti, da un esame riguardante l'anno in corso, al 31 maggio 1980 il pagamento delle sole spese per il personale in attività di servizio è stato di lire 75.530.370.

Nel corso della gestione (giugno-settembre 1980) bisognerà provvedere anche alla corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità ed all'accantonamento dell'indennità di licenziamento, per cui il fabbisogno necessario per il mantenimento del solo personale si è calcolato in lire 150.000.000. Alla copertura dell'onere di cui sopra, oltre a quello relativo alle spese per il funzionamento dei servizi, comprese le occorrenze per il pagamento delle imposte e tasse, si dovrà provvedere con l'attuale contributo statale e con le oblazioni volontarie che pervengono da parte di Enti e naviganti.

Considerato anche per il prossimo futuro il costante incremento della indennità di contingenza e l'aumento sempre crescente del costo dei servizi e della fornitura di materiale tecnico-amministrativo, questo ente, di fronte alle attuali limitate disponibilità nello stanziamento di bilancio, si trova in crescente difficoltà a poter svolgere o potenziare la propria attività.

Infine, è in corso la stesura del regolamento organico della fondazione che dovrà stabilire tra l'altro l'organico del personale sanitario, amministrativo e tecnico, attualmente insufficiente, per assicurare il normale svolgimento dell'attività del CIRM in rapporto alle odierne esigenze di sviluppo. Infatti l'attuale personale addetto ai servizi tecnici e amministrativi è in numero ridotto per cui necessita l'assunzione di altre unità.

Per i suesposti motivi e per dare sicurezza e continuità ai servizi di assistenza e soccorso, si rende necessario che il contributo statale venga elevato dagli attuali 100 milioni ad almeno 250 milioni.

In qualità di relatore raccomando, dunque, l'approvazione di questo provvedimento e raccomando pure al Governo di provvedere a studiare la possibilità di un aumento del *plafond* di contributi perché, altrimenti, dovremo ben presto tornare ad occuparci del CIRM a causa delle spese crescenti che la sua meritevole attività comporta.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che, non essendo pervenuto il parere — che è obbligatorio — della V Commissione bilancio, anche se aprissimo ora la discussione sulle linee generali di questo disegno di legge dovremmo comunque procedere ad un rinvio in attesa del detto parere, nonché di quello della XIV Commissione.

BAGHINO. Stando così le cose e considerando che il parere della V Commissione bilancio potrebbe anche mutare l'impostazione generale — proprio sulla base delle considerazioni del relatore, il quale ci ha dimostrato come si tratti di un provvedimento insufficiente —, credo che sarebbe opportuno attendere il prescritto parere prima di dare inizio alla discussione generale.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Senza voler anticipare la discussione, desidero sottolineare come la Commissione condivida il giudizio sulla importanza di questo Centro, che veramente dà prestigio al nostro paese

ed assicura un servizio fondamentale. A tale proposito, il Governo stesso si è reso conto di come lo stanziamento previsto sia insufficiente e quindi della necessità di un suo adeguamento.

PANI. Desidero che rimanga a verbale che il Governo è disponibile ad un aumento dello stanziamento e si impegna a formulare un emendamento in tale senso in sede di esame per il parere da parte della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge Maroli ed altri: Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali (1157).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Maroli, Di Corato, Ferrari Marte, Caldoro, Lucchesi e Tamburini: « Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali ».

BAGHINO. Credo che sarebbe opportuno rinviare la discussione di questa proposta di legge alla prossima seduta, senza neanche dare luogo alla relazione, sulla quale ora non avremmo il tempo di riflettere adeguatamente. In tale senso avanzo una proposta alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione della proposta di legge Maroli ed altri è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---